

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2001419**  
Data: **08/02/2019**

Oggetto: **Finanziaria 2019: le principali novità in materia fisco e lavoro**  
Allegati: **NO**

## FINANZIARIA 2019: LE PRICIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCO E LAVORO

Gentile Associato, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **legge n. 145 del 30.12.2018**, ovvero la c.d. "**legge finanziaria 2019**". Tra le varie novità contenute nel provvedimento rileviamo, in particolare, le seguenti: *i*) viene **esteso e ulteriormente semplificato il regime forfetario**, ora applicabile ai **contribuenti con compensi non superiori a 65.000 euro** nell'anno precedente; *ii*) viene prevista la **proroga della rivalutazione di partecipazioni e terreni**; *iii*) viene disposta la **proroga delle agevolazioni maggiorate sui lavori edili, compreso il bonus verde ed il bonus arredi**; *iv*) vengono **sterilizzati**, per il 2019, gli **aumenti delle aliquote IVA**; *v*) viene **modificata la c.d. "web tax"**; *vi*) viene introdotto un **saldo e stralcio dei debiti** risultanti dai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017 per i **soggetti in comprovata difficoltà economica**; *vii*) viene introdotto un **regime agevolato per i pensionati all'estero che rientrano in Italia**, con imposta sostitutiva al 7%; *viii*) viene previsto un **contributo per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi**; *ix*) viene introdotta la cedolare secca per la locazione degli immobili commerciali; *x*) vengono introdotte **modifiche alla disciplina del credito R&S, mentre viene abrogato il regime IRI e l'agevolazione ACE**. Con riferimento alla materia lavoro, segnaliamo i seguenti interventi: *i*) vengono **prorogati al 2020 gli incentivi in materia di assunzione stabile al sud**; *ii*) vengono introdotte misure di **perequazione pensionistica** ed un contributo a carico delle "**pensioni d'oro**"; *iii*) viene introdotto un **incentivo a favore degli autotrasportatori e dei datori di lavoro che operano l'assunzione** (rimborso spese sostenute per l'abilitazione alla guida e detrazione commisurata ai rimborsi erogati al lavoratore); *iv*) vengono **incrementate le sanzioni in materia lavoro**; *v*) viene riconosciuto uno **sgravio contributivo a favore delle assunzioni operate nei confronti di giovani altamente qualificati**.

### Premessa

Con **legge n. 145 del 30.12.2018** (c.d. Finanziaria 2019) il legislatore ha introdotto numerose **novità di carattere fiscale**. Tra i vari interventi segnaliamo, in particolare, **l'estensione del regime forfetario ai contribuenti con compensi non superiori a 65.000 euro** nonché l'introduzione, a decorrere dal 2020, di un **ulteriore regime forfetario per i redditi fino a 100.000 euro, con tassazione sostitutiva al 20%**.

Rileviamo, inoltre, **l'estensione del regime della cedolare secca alla locazione degli immobili commerciali**.

In materia di **recupero edilizio e risparmio energetico la finanziaria 2019 ha prorogato, senza modifiche sostanziali, le precedenti disposizioni** (sono prorogati al 2019 anche il bonus verde ed arredi).

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
agisco@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it  
**Web**  
www.assoagisco.it

Di seguito illustriamo le principali novità previste dalla legge Finanziaria 2019.

## **Le novità previste dalla legge Finanziaria 2019 in materia fiscale**

### **Modifiche al regime forfetario**

Viene introdotta una **profonda modifica al regime forfetario che consente**, nel complesso, di **estendere l'ambito di applicazione dell'istituto e ridurre le condizioni preclusive attualmente previste**. Per effetto delle modifiche apportate, il regime forfetario troverà applicazione nel limite massimo di compensi/ricavi di **65.000 euro annui senza alcuna distinzione relativa all'attività svolta**.

Viene inoltre **consentito il passaggio al regime forfetario** – con **applicazione dell'aliquota agevolata** – a coloro che hanno aderito al regime dei minimi nel corso del 2015 **fino al completamento del quinquennio agevolato (2015-2019)**.

**Continuerà a trovare applicazione**, invece, il **coefficiente di redditività** previsto per il calcolo del reddito imponibile e previsto tra il 40% (commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande) e l'86% (costruzioni e attività immobiliari).

Rispetto alle condizioni di applicazione del regime viene **disciplinato lo stralcio delle condizioni previste** al comma 54 (spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori superiori ad euro 5.000 e costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore a 20.000 euro). Salvo il caso in cui sussistano condizioni di esclusione dal regime, **i contribuenti potranno accedere all'istituto qualora nell'anno precedente non abbiano avuto compensi o ricavi sopra la soglia prevista (euro 65.000), a prescindere dagli importi sostenuti per beni strumentali e collaborazioni**.

Le modifiche proposte prevedono la **revisione di due delle ipotesi di esclusione dal regime**. Nel complesso, le modifiche prevedono:

1. la **riduzione dei limiti previsti in materia di lavoro subordinato**;
2. la previsione di limiti più stringenti in materia di **partecipazione a società ed associazioni**. Viene infatti **precluso l'accesso al regime in qualsiasi ipotesi di partecipazione a SRL** (in precedenza la preclusione riguardava solamente le SRL trasparenti).

Con riferimento alla **determinazione del reddito imponibile** si rendono disponibili nella seguente tabella i coefficienti applicabili nel 2019:

**COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'**

Gruppo di settore	Codici ATECO	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) – (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) – (69-70- 71- 72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)	78%
Altre attività economiche	(01-02-03) – (05-06- 07- 08-09) – (12-13-14- 15- 16-17-18-19-20-21- 22- 23-24-25-26-27-28- 29- 30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49- 50- 51-52-53) – (58-59- 60- 61-62-63) – (77-78- 79- 80-81-82) – (84) – (90- 91-92-93) – (94- 95-96) – (97-98) – (99)	67%

I contribuenti forfetari, nel dettaglio, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al **15 per cento**. Nel caso di imprese familiari l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita **nella misura del 5 per cento**, a condizione che:

1. il contribuente **non abbia esercitato, nei tre anni precedenti** l'inizio dell'attività di cui al comma 54, **attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;**
2. l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. qualora venga proseguita **un'attività svolta in precedenza da altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.

#### **Flat tax**

**A decorrere dal 2020 i contribuenti con compensi e ricavi compresi tra i 65.001 e i 100.000 euro potranno accedere ad un regime agevolato con applicazione di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell'IRAP **pari al 20%**. Per effetto dell'applicazione di tale regime, i contribuenti non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte e sono esonerati dall'applicazione dell'IVA.

#### **Saldo e stralcio soggetti in difficoltà**

Per i **soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la **possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente per la riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 derivanti dall'omesso versamento di imposte e contributi.**

Lo stato di difficoltà sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro.

Gli interessati potranno proporre apposita istanza entro il prossimo 30.04.2019. Entro il 31.10.2019 l'Agente per la riscossione comunica al soggetto interessato l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle rate e la scadenza di ciascuna.

Con riferimento all'importo delle rate viene previsto che la prima rata (in scadenza il 30.11.2019) sia pari al 35% dell'importo complessivo, mentre le successive rate (di importo pari al 20% ed al 15%) devono essere versate a decorrere dal 2020 (entro il 31.07 ed il 30.11 di ogni anno).

L'importo da versare varia a seconda del valore ISEE:

**VALORE ISEE E IMPORTO DA VERSARE**

<b>Valore ISEE</b>	<b>Importo da versare</b>
Fino a 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.
Da 8.500 a 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.
Superiore a 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.

**A tali somme si aggiungono gli aggi ed i rimborsi delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.**

I carichi possono essere stralciati anche se compresi in una delle precedenti definizioni dei ruoli.

**Regime compensi lezioni private e ripetizioni**

Viene introdotto un **nuovo regime agevolato che consente l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15% al compenso derivante da attività di lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.**

**Sterilizzazione aliquote IVA e modifiche aliquote**

Viene **confermata la misura dell'aliquota IVA ordinaria al 22% e agevolata al 10% per il 2019.** Vengono previsti aumenti per il 2020 (rispettivamente, al 25,2% ed al 13%) e per il 2020 (con aliquota IVA ordinaria al 26,5%).

Con riferimento all'aliquota agevolata del 10%, viene stabilito che questa trova applicazione anche con riferimento ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, prevenzione delle malattie, trattamenti medici e veterinari classificabili alla voce 3004 della nomenclatura combinata ex regolamento UE n. 1925/2017.

Viene inoltre specificato che **devono considerarsi compresi tra i prodotti di panetteria ordinaria anche i prodotti contenenti ingredienti e sostanze ammessi per la preparazione del pane, con la sola inclusione degli zuccheri, destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari, cereali interi, semi, erbe e spezie** (oltre a cracker e fette biscottate).

**Web tax**

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2019, la c.d. **Web tax** trova applicazione nei confronti degli esercenti attività d'impresa che, nell'anno solare, realizzano congiuntamente ricavi complessivi almeno pari a 750 milioni di euro e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni.

L'imposta trova applicazione nei confronti dei servizi di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata, messa a disposizione di un'interfaccia che consente agli utenti di interagire, oppure trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

L'imposta dovuta è determinata applicando all'ammontare dei ricavi realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre l'aliquota del 3%.

### **Ricerca e sviluppo**

Per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2019, l'agevolazione trova applicazione solo se le spese per attività di R&S siano complessivamente superiori a 30.000 euro e realizzino un incremento rispetto al periodo precedente. Inoltre:

1. il tetto di spesa massimo viene abbassato da 20 a 10 milioni di euro;
2. il credito d'imposta viene riconosciute in due differenti misure a seconda della tipologia di spesa (50% per personale dipendente, contratti stipulanti con università ed enti di ricerca, oppure stipulati con start up innovative, 25% per personale titolare di rapporto di lavoro autonomo, strumenti ed attrezzature, competenze tecniche e private industriali, materiali, forniture ed altri prodotti, contratti stipulati con imprese diverse da quelle incentivabili al 50%).

Si segnala che già a decorrere dal 2018 non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione (per le imprese non obbligate alla revisione la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti), viene invece prevista la redazione di una relazione tecnica. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione del bilancio.

### **Perdite d'impresa**

Per effetto delle modifiche operate dal legislatore, in materia di perdite di impresa, **per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria, nonché per i soci di società di persone in contabilità semplificata e ordinaria si applicano le stesse regole previste per le società di capitali** (compensazione redditi della stessa natura e riporto illimitato nei periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito).

**In via transitoria**, con riferimento alle **perdite derivanti da imprese e partecipazioni in società a contabilità semplificata**, si applicano le seguenti **deroghe**:

1. le **perdite maturate nel 2018 sono compensabili in misura non superiore al 40% dei redditi nel 2019 e al 60% dei redditi nel 2020**;
2. le **perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%**.

Viene inoltre stabilito, per **le perdite maturate nel 2017 formatesi in capo a soggetti in contabilità semplificata**, quanto segue:

- 1. sono compensabili nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;**
- 2. sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.**

**Tassazione agevolata utili reinvestiti**

Viene introdotto, a decorrere dal 2019, un regime di **tassazione agevolata degli utili reinvestiti** che consente di applicare un'aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, nei limiti della somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato.

**Cedolare secca immobili commerciali**

Viene **confermata l'applicazione della cedolare secca al 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi ad unità classificate nella categoria C/1 di superficie fino al 600 metri quadri** escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Si osservi che **la cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale"**.

**Fattura elettronica e STS**

Viene stabilito che **per le prestazioni che rientrano nella comunicazione al STS i contribuenti non possono emettere fattura elettronica**. Viene inoltre previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS possono provvedere alla memorizzazione elettronica dei dati al STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.

I dati inviati al STS possono essere utilizzati solo dalle Pa per l'applicazione delle disposizioni in materia fiscale e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria.

**Proroga iper ammortamento**

Viene **prorogata l'agevolazione del c.d. "iper ammortamento"** che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive situate in Italia a favore delle imprese che effettuano investimenti secondo il modello industria 4.0. Gli investimenti devono essere effettuati entro il 2019 o entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 l'ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L'agevolazione viene concessa in misura scalare:

#### QUOTA IPER AMMORTAMENTO

Investimenti	Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni	170%
Da 2,5 a 10 milioni	100%
Da 10 a 20 milioni	50%
Oltre 20 milioni	Non spettante

Per i soggetti che effettuano tali investimenti viene concesso il maxi ammortamento per i beni immateriali strumentali previsti alla Tabella B della finanziaria 2017.

#### Estromissione immobili ditta individuale

Viene riproposta, con efficacia dal 01.01.2019, **l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8%**. L'estromissione viene prevista per gli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2018.

#### Recupero edilizio, risparmio energetico

Vengono **prorogate alle spese sostenute fino al 31.12.2019 le agevolazioni maggiorate previste in materia di recupero edilizio e risparmio energetico** senza modifiche sostanziali. Vengono inoltre **prorogati il bonus arredi e il bonus verde**.

#### Formazione 4.0

Viene **prorogato il bonus formazione 4.0 al 2019 con determinazione della misura dell'agevolazione** (concessa sotto forma di credito d'imposta sulle spese sostenute) differenziata a seconda della dimensione dell'impresa:

#### IMPORTO AGEVOLAZIONE

Tipo impresa	Agevolazione
Piccola impresa	50%
Media impresa	40%
Grande impresa	30%

#### Fatturazione elettronica a consumatori finali

Nel caso di **emissione di fattura elettronica nei confronti di consumatori finali**, la copia del documento elettronico viene messo a disposizione nell'area riservata solo su richiesta del consumatore finale.

#### Rivalutazione terreni e partecipazioni

**Viene confermata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate alla data del 01.01.2019.** L'aliquota sostitutiva, a differenza dei precedenti anni, è stata innalzata ai seguenti importi:



1. 11% per le partecipazioni qualificate;
2. 10% per le partecipazioni non qualificate;
3. 10% per i terreni.

### **Rivalutazione beni d'impresa**

Viene **riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed agli enti commerciali che non hanno adottato i principi contabili internazionali.**

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato a capitale o riserva. Il contribuente può affrancare tale riserva (anche parzialmente) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRES ed IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili, ed al 12% per i beni non ammortizzabili.

### **Agevolazioni soggetti colpiti da sisma**

Con riferimento alle **zone colpite dal sisma in Emilia Romagna**, viene **riconosciuta l'esenzione dall'IMU fino alla ricostruzione dell'immobile ed in ogni caso fino al 31.12.2019.**

Per le regioni colpite dal **sisma in centro Italia** (Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria) **sono prorogate le agevolazioni ZFU.**

### **Rientro pensionati in Italia**

Le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in un comune della Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia con una popolazione fino a 20.000 abitanti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, all'imposta sostitutiva del 7%.

L'opzione è valida per i primi 5 periodi d'imposta successivi a quello di esercizio, va indicata in dichiarazione dei redditi e il contribuente può dichiarare la volontà di non avvalersi di tale regime con riferimento a redditi prodotti in uno o più stati esteri.

L'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non sono state fisicamente residenti in Italia nei primi cinque periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione.

### **Riciclaggio plastica**

**Per il 2019-2020** viene previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla**

**raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivanti dalla raccolta differenziata di carta e alluminio.**

Il credito viene riconosciuto nella misura massima di 20.000 euro annui per ciascun beneficiario, non è imponibile e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

**Canone RAI**

Viene determinato a regime il **canone RAI nella misura di 90 euro.**

**Bonus asili nido**

Viene **aumentato da 1.000 a 1.500 euro il c.d. bonus asilo nido per il triennio 2019-2021.** Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati nonché per il supporto nella propria abitazione dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

**Agevolazioni e contributi auto**

Per i **sogetti che acquistano**, anche in leasing, e che immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 dal 01.03.2019 al 31.12.2021 con prezzo risultante dal listino ufficiale inferiore a 50.000 euro viene riconosciuto un contributo parametrato alle emissioni per chilometro in caso di rottamazione del precedente veicolo e un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio per chilometro senza rottamazione del precedente veicolo.

**CONTRIBUTO**

**Con rottamazione veicolo**

CO2 g/km	Contributo
0-20	6.000 euro
21-70	2.500 euro

**Senza rottamazione veicolo**

CO2 g/km	Contributo
0-20	4.000 euro
21-70	1.500 euro

Viene previsto, inoltre, il pagamento a carico dell'acquirente di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km per gli acquisti di auto nuove a decorrere dal 01.03.2019 al 31.12.2021.

**IMPOSTA**

**Imposta**

CO2 g/km	Contributo
161-175	1.100 euro
176-200	1.600 euro

	201-250	2.000 euro
	Superiore a 250	2.500 euro
<b>Tassa automobilistica veicoli storici</b>	Viene prevista la <b>riduzione del 50% del pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni</b> in possesso del certificato di rilevanza storica e il cui riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.	
<b>Acquisto veicoli ibridi</b>	A favore degli <b>acquirenti di veicoli elettrici / ibridi di categoria L1-L3 nuovi di fabbrica, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria</b> , viene <b>previsto un contributo</b> pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria euro 0, 1 e 2.	
<b>Ricarica veicoli – credito d'imposta</b>	<b>Per i soggetti che sostengono dal 01.03.2019 al 31.12.2021 spese relative all'acquisto o la posa di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica</b> , è riconosciuta una <b>detrazione pari al 50% delle spese sostenute</b> calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, in 10 quote annuali di pari importo. L'agevolazione trova applicazione anche con riferimento alle spese effettuate su parti comuni condominiali. Le infrastrutture di ricarica oggetto della detrazione devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.	
<b>Bonus cultura</b>	Viene <b>riproposto, anche per il 2019, il bonus cultura</b> a favore dei residenti in Italia che compiono i 18 anni nel 2019.	
<b>Sport bonus</b>	Viene confermato il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. L'agevolazione viene riconosciuta alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari del reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.	
<b>Imposta unica concorsi pronostici e scommesse</b>	In materia di concorsi, pronostici e scommesse viene prevista l'applicazione, <b>a decorrere dal 01.01.2019, dell'imposta unica nelle seguenti misure:</b> 1. 25% delle somme che non risultano restituite al giocatore nei giochi di	

- abilità a distanza con vincite in denaro e per il gioco dei bingo a distanza;
2. 20% per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nella misura del 20% se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24% se la raccolta avviene a distanza, applicata alla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte;
  3. 22% per le scommesse a quota fissa su eventi simulati calcolati sulla raccolta al netto delle somme che sono restituite in vincite.

### **Aumento PREU**

A decorrere dal 01.01.2019 viene previsto l'aumento del PREU relativo a new slot-AWP (+1,35) e alle video lottery – VLT (+1,25).

Per effetto di tali aumenti, da aggiungere a quelli programmati, la tassazione degli apparecchi new slot passerà dal 20,60% dal 01.01.2019 al 20,95% dal 01.01.2023, mentre gli apparecchi video lottery verranno tassati dal 7,5% a partire dal 01.01.2019 al 7,85% a partire dal 01.01.2023.

Contestualmente il payout viene fissato al 68% per gli apparecchi new slot ed all'84% per gli apparecchi video lottery.

### **Credito d'imposta amianto**

Viene introdotto un credito d'imposta a favore delle erogazioni liberali in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 finalizzate ad interventi su edifici e terreni pubblici al fine di bonificare e rimuovere l'amianto.

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate e spetta a persone fisiche o enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

### **Ammortamento avviamento e beni immateriali**

Le **quote di ammortamento relative al valore di avviamento** per le quali sono state stanziati attività per imposte anticipate non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili nei seguenti termini:

<b>DEDUCIBILITA'</b>	
<b>Periodo d'imposta</b>	<b>Deducibilità</b>
2019	5%
2020	3%
2021	10%
2022-2027	12%
2028-2029	5%

### **Imposta di registro riqualificazione atti**

Viene **riconosciuta la natura di norma di interpretazione autentica all'articolo 1, comma 87 della legge Finanziaria 2018 che ha limitato**

	<b>l'utilizzo dell'articolo 20 TUR escludendo le ipotesi di riqualificazione degli atti soggetti ad imposta di registro.</b>
<b>Esenzione imposta bollo ASD e SSD</b>	<b>L'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze prevista a favore di ONLUS, federazioni sportive, enti di promozione viene riconosciuta anche ad associazione e società sportive dilettantistiche.</b>
<b>Agevolazioni start-up innovative</b>	Per effetto di quanto previsto dalla Finanziaria 2019 <b>viene innalzata l'agevolazione a favore delle start up innovative dal 30 al 40%, da fruire sotto forma di detrazione dall'imposta / deduzione dal reddito.</b> Nel caso di acquisizione dell'intero capitale sociale da un soggetto IRES, la percentuale di agevolazione è aumentata, per il 2019, al 50%.
<b>Agevolazione IMU coniuge superstite</b>	<b>Nel caso di decesso del comodatario dell'immobile, nel caso di applicazione dell'agevolazione IMU prevista per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta, l'incentivo trova applicazione anche nei confronti del coniuge superstite in presenza di figli minori.</b>
<b>Acconto cedolare secca</b>	<b>L'acconto della cedolare secca, fissato al 95% per il 2020, passa al 100% nel 2021.</b>
<b>Rottamazione licenze</b>	Viene riconosciuto un <b>indennizzo a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in comune.</b> L'indennizzo spetta ai soggetti di almeno 62 anni di età (57 se donne) iscritti per almeno 5 anni nella gestione IVS. La richiesta dell'indennizzo deve essere effettuata tramite apposita domanda da presentare all'INPS. L'indennizzo è pari ad euro 513.
<b>Utilizzo contante turisti</b>	Viene <b>incrementato il limite di utilizzo del contante da parte dei turisti da 10.000 a 15.000 euro</b> per i soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana.
<b>Notifica atti giudiziari</b>	In materia di <b>notifica per posta</b> viene soppresso il bollo dell'ufficio postale sull'avviso di ricevimento, mentre il computo dei termini decorre dalla notifica per posta, qualora la data non risulti o sia incerta, da quanto attestato sull'avviso dal punto di accettazione (in precedenza dell'ufficio postale) che lo restituisce. In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo PEC, l'operatore effettua una copia digitale dell'avviso e provvede

	<p>entro 5 giorni ad inviare copia dello stesso al mittente.</p> <p>In caso di mancata consegna del piego al destinatario "in persona", l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo a mezzo raccomandata, con costo a carico del mittente. Il piego è depositato entro 2 giorni (in precedenza entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo.</p>
<b>Contributo registratore di cassa</b>	<p>Ai fini <b>dell'acquisto o l'adattamento del registratore di cassa per la memorizzazione o la trasmissione dei corrispettivi viene previsto un contributo pari al 50%, per un massimo di 250 euro per gli anni 2019-2020.</b> Nel caso di adattamento il massimo di spesa è pari a 50 euro. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta.</p>
<b>Detrazione cani guida</b>	<p>La <b>detrazione forfetaria spettante ai non vedenti</b> per il mantenimento dei cani guida viene <b>innalzata a 1000 euro annui.</b></p>
<b>Interessi passivi imprese immobiliari</b>	<p>Non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 TUIR gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.</p>
<b>IMU immobili strumentali</b>	<p>Viene previsto <b>l'aumento dal 20 al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</b></p>
<b>Credito d'imposta edicole</b>	<p>Viene <b>riconosciuto, a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, un credito pari a 2.000 euro</b>, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF.</p> <p><b>L'agevolazione viene riconosciuta anche in caso di vendita commerciale non esclusiva, se l'attività costituisce l'unico punto vendita del comune.</b></p>
<b>Raccolta prodotti selvatici</b>	<p><b>I redditi derivanti dall'esercizio occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee sono assoggettati ad un'imposta di 100 euro sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali.</b></p> <p>Il regime agevolato non trova applicazione nei confronti della raccolta dei tartufi, rispetto a cui viene previsto un regime ad hoc (deduzione forfetaria del 22% e ritenuta alla fonte del 23%).</p>

	Si segnala che l'aliquota agevolata del 10% trova applicazione con riferimento alla cessione di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata (non per il consumo immediato).
<b>Soppressione IRES agevolata</b>	Viene stabilita la <b>soppressione dell'IRES agevolata del 12% a favore degli enti senza scopo di lucro.</b>
<b>Abrogazione IRI</b>	<b>Viene abrogato il regime IRI.</b>
<b>Abrogazione ACE</b>	<b>Viene abrogata l'agevolazione ACE.</b>
<b>Riduzione crediti d'imposta</b>	Viene prevista l'emanazione di un apposito provvedimento per la riduzione del credito d'imposta spettante per la vendita di libri al dettaglio, agli esercenti sale cinematografiche e imprese produttrici di prodotti editoriali.
<b>Bonus pubblicità</b>	In materia di bonus pubblicità, viene introdotta, quale ulteriore condizione, il rispetto della disciplina de minimis.
<b>Blocco aliquote TASI</b>	In materia di TASI viene <b>confermato il blocco per il 2019 del carico impositivo rispetto a quello del 2015.</b>
<b>Abrogazione agevolazioni IRAP</b>	Viene <b>abrogata l'agevolazione che consentiva la deduzione IRAP a favore di tutti i soggetti passivi per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni del sud.</b> Viene inoltre <b>abrogato il credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda riconosciuto a favore dei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.</b>
<b>Imposte pubblicitarie</b>	I comuni hanno la possibilità di aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta sulla pubblicità / diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

### Le novità previste dalla legge Finanziaria 2019 in materia lavoro

---

<b>Bonus assunzioni mezzogiorno</b>	Viene previsto un <b>nuovo intervento per incentivare le assunzioni al sud</b> (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età o di qualsiasi età privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tali misure possono essere adottate nel 2019-2020 nel limite complessivo di 500 milioni di euro.
-------------------------------------	--

Viene previsto che l'esonero contributivo di cui all'art. 1-bis co. 1 del DL 12.7.2018 n. 872 (c.d. "decreto dignità"), sia elevato fino al 100% (in luogo del 50%), nel limite massimo di importo stabilito, ossia pari a 8.060,00 euro su base annua e cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

**Riduzione premi  
INAIL**

Per consentire l'applicazione delle riduzioni alle tariffe dei premi e dei contributi INAIL, con effetto dal 01.01.2019 al 31.12.2021 viene prevista la proroga dei principali adempimenti in materia di autoliquidazione. Con riferimento alla messa a disposizione delle basi di calcolo, viene prevista la proroga del termine dal 31.12.2018 al 31.03.2019, mentre per il versamento della rata di premio anticipata l'appuntamento del prossimo 16.02.2019 slitta al 16.05.2019.

Per la denuncia delle retribuzioni, il termine del 28.02.2019 viene prorogato al 16.05.2019.

**Reddito di  
cittadinanza e  
pensioni**

Vengono effettuati gli stanziamenti necessari per avviare il reddito di cittadinanza e modificare il sistema pensionistico.

**Perequazione  
pensionistica e  
pensioni d'oro**

Viene introdotta una **revisione del sistema di rivalutazione delle pensioni di maggiore importo**. La rivalutazione viene riconosciuta nella misura del 100% se l'assegno non è superiore a 3 volte al trattamento minimo dell'INPS e si riduce al 40% se l'assegno è superiore a 9 volte il trattamento minimo.

Viene inoltre previsto un contributo progressivo dal 15% al 40% (per le pensioni superiori a 500.000 euro) sulle pensioni di importo almeno pari a 100.000 euro lordi su base annua non calcolate completamente su base contributiva.

**Incentivi giovani  
autotrasportatori**

Vengono **previsti incentivi, per gli anni 2019 e 2020 a favore dei giovani autotrasportatori del settore merci di età inferiore a 35 anni** e con regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un'impresa di autotrasporto merci per conto terzi (qualifica Q1, Q2 o Q3).

Viene riconosciuto, a favore del lavoratore, un rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività. Il datore di lavoro, invece, potrà beneficiare di una detrazione dall'IRES per una quota pari ai rimborsi erogati, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo d'imposta.



<b>Aumento sanzioni lavoro</b>	<p>Viene <b>previsto un aumento del 10% delle sanzioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</b></p> <p>Viene invece previsto un aumento del 20% delle sanzioni in materia di somministrazione, lavoro nero, distacco e violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro.</p>
<b>Assunzione giovani eccellenze</b>	<p>Viene previsto un <b>incentivo in favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2019 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso di laurea magistrale ottenuta tra il 01.01.2018 ed il 30.06.2019 con la votazione di 110 e lode e media ponderata di almeno 108/110</b> entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento dei 30 anni, oppure cittadini in possesso di un dottorato di ricerca ottenuto nel medesimo periodo e prima del compimento dei 34 anni.</p> <p>L'esonero al versamento dei contributi è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite massimo di 8.000 euro.</p>
<b>UNIEMENS settore agricolo</b>	<p><b>Viene prorogato al 2020 l'obbligo di adozione del sistema UNIEMENS per il settore agricolo.</b></p>
<b>Maternità</b>	<p>Viene prevista la possibilità di posticipare il godimento del periodo di sospensione di 5 mesi esclusivamente dopo il parto.</p>
<b>Infortunati domestici</b>	<p>Viene elevata da 65 a 67 l'età massima per l'obbligo di assicurazione per le persone che svolgono in via esclusiva lavoro domestico. Il premio assicurativo unitario viene elevato a 24 euro e i gradi di inabilità necessari alla copertura assicurativa vengono ridotti al 16%.</p>

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**

**Studio Lerro - Bondavalli**